



CITTA' DI AIROLA

Provincia di Benevento

Ordinanza N. 48 del 10/11/2020

Protocollo Numero 14667

del 10/11/2020

OGGETTO: Ulteriori misure comunali per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Comune di Airola - MINI LOCK DOWN

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimo prorogato al 31.01.2021, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 7.10.2020;

VISTI i vari provvedimenti normativi sin qui emanati dal Ministro della Sanita', ultima Ordinanza del 4/11/2020, dal Governo, ultimo D.L. n.125 del 7.10.2020, dalla Presidenza del Consiglio di Ministri, ultimo DPCM del 3/11/2020, dal Presidente della Giunta della Regione Campania, ultima Ordinanza n.89/2020, preordinati, tutti, per quanto di rispettiva competenza, ad assumere ogni misura di contrasto, sul territorio nazionale e regionale, al diffondersi del virus COVID-19;

RICHIAMATE le varie Ordinanze sin qui emanate dal sottoscritto Sindaco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 54 del Dlgs 267/2000, onde mettere in atto ogni ulteriore misura a maggior salvaguardia della salute della comunità amministrata, ultima Ordinanza n. 47/2020;

RILEVATO

- che, in base al quotidiano monitoraggio comunale dell'andamento della curva epidemiologica dei contagi, tenuto conto dei dati Ufficiali della Asl BN1, si è evidenziato, dall'inizio del mese di novembre 2020 ad oggi, un trend crescente della diffusione del virus sul territorio comunale; segnatamente, il mese di ottobre 2020 è stato caratterizzato da un esiguo numero di casi di positività, nel mentre, il periodo immediatamente successivo, è stato caratterizzato da un

preoccupante incremento del numero dei contagiati, ad oggi, ammontante a circa 110, cui si aggiungono ulteriori 50 casi circa di cittadini posti in quarantena e/o sorveglianza sanitaria;

- che, in base al quotidiano controllo territoriale sul rispetto delle misure anti-covid, posto in essere dal servizio di Polizia Municipale, di concerto con le Forze dell'Ordine, si è evidenziato, in particolare, la reiterata infrazione del divieto di assembramento nelle piazze cittadine ed in prossimità di locali pubblici, soprattutto durante i fine settimana, eventi, per lo più, legati alla "movida giovanile";

RITENUTO che quanto sopra richieda, da parte dei competenti organi, l'adozione di ogni eventuale ed ulteriore misura restrittiva (diminuzione della mobilità – potenziamento del divieto di assembramento) utile e necessaria a prevenire, o quanto meno arginare, il diffondersi del contagio, al fine di incidere, concretamente, sulla diminuzione del registrato trend di contagio;

RIBADITA, dunque, la necessarietà di adottare, con immediatezza, nelle more di eventuali ed auspicabili nuove determinazioni nazionali o regionali, ulteriori e più stringenti misure, rispetto a quelle attualmente in vigore (Zona Gialla), volte a contrastare e contenere il preoccupante, recente, incremento della diffusione del contagio sul territorio amministrato, tanto in forza dei poteri sindacali, anche nella qualità di Autorità sanitaria locale, e di intesa, per le vie brevi, con il Sig. Prefetto, con l' ASL BN1, con la locale Stazione dei Carabinieri, con il Servizio Polizia Municipale, con i Dirigenti Scolastici, con il Vescovo della Diocesi ed i Parroci tutti;

VISTI:

lo Statuto cittadino;

il D.Lvo.18/08/2000 n.267, in particolare gli artt. 50 e 54;

il DL 19/2020 convertito con modificazione in Legge n. 35/2020;

il DL 33/2020 convertito in Legge n. 74/2020;

ORDINA

Fermo restanti le misure restrittive, nazionali e regionali, in vigore alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e fatti salvi ulteriori futuri provvedimenti, nazionali e/o regionali, adottati in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, **CON DECORRENZA DAL GIORNO 12 NOVEMBRE 2020 E FINO A TUTTO IL 22 NOVEMBRE 2020, CON RIFERIMENTO AL TERRITORIO DEL COMUNE DI AIROLA, SONO DISPOSTE LE SEGUENTI MISURE:**

a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti; sono fatte salve le motivazioni di cui al DPCM 3 novembre 2020, cui si rimanda (comprovate situazioni di salute, lavoro e necessità);

b) divieto di accesso nel territorio comunale da parte dei non residenti o domiciliati; sono fatte salve le motivazioni di cui al DPCM 3 novembre 2020, cui qui si rimanda (comprovate situazioni di salute, lavoro e necessità);

E' fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività relative all'emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite ai sensi di Legge e della presente Ordinanza;

c) le attività degli Uffici Comunali restano garantite secondo le modalità già definite con Ordinanza Sindacale, Prot. n. 13977 del 23.10.2020, ad oggetto: "Emergenza epidemiologica da covid-19 – misure di

prevenzione – chiusura al pubblico degli edifici comunali fino al 23.11.2020”, e fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

d) sospensione delle attività didattiche “in presenza” di tutte le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio comunale, di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private;

e) sospensione, dalle ore 15:00, delle attività afferenti i servizi di ristorazione (bar, ivi compreso quelli annessi a distributori di carburanti, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), anche con modalità da asporto; è consentita, esclusivamente, la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

f) chiusura domenicale, alle ore 14:00, di tutte le attività produttive, commerciali e artigianali, di ogni genere e natura, ivi compresi i pubblici esercizi di cui al punto e), le attività commerciali per la vendita, al dettaglio e/o in media struttura di vendita, di generi alimentari e di prima necessità, nonché le edicole ed i tabaccai ; non è consentita neppure la modalità di consegna a domicilio e/o asporto; nel giorno di domenica, dalle ore 14:00 in poi, restano aperte le sole Farmacie e Parafarmacie, secondi i turni di rito;

g) chiusura al pubblico, dalle ore 15:00 alle ore 5:00, delle sotto indicate piazze e/o larghi cittadini, dove si possono creare potenziali assembramenti, fatta salva la possibilità di accesso e di deflusso agli esercizi pubblici o commerciali ivi esistenti e legittimamente aperti nonché alle abitazioni private ivi esistenti:

piazza Annunziata, piazza V. Lombardi, piazza Vittoria, piazza Caduti di Nassirya, largo Capone, pista ciclopedonale, piazzale Saint Maixent l'Ecole, parchi pubblici, piazzali antistanti il Santuario della SS. Addolorata, della Chiesa di Monteoliveto e della Chiesa della Madonna della Neve, aree parcheggio antistanti il civico Cimitero;

h) la sospensione, nei giorni di domenica, della celebrazione delle Messe e di ogni Cerimonia civile e religiosa, fatti salvi eventuali riti funebri nel rispetto dei vigenti protocolli di sicurezza ;

i) chiusura del civico Cimitero, fatti salvi i servizi funebri nel rispetto dei vigenti protocolli di sicurezza;

l) sospensione del Mercato settimanale (giovedì), nonché del commercio itinerante;

Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il presente provvedimento decadrà ove venissero emanate ulteriori più stringenti misure statali e regionali nella materia de qua;

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può

disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e1 scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell'Amministrazione regionale all'irrogazione delle sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell'Avvocatura regionale.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

La presente ordinanza è comunicata all'A.S.L. BN1, alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale Carabinieri, alla Compagnia Carabinieri di Montesarchio, al Comando Stazione Carabinieri di Airola, al Corpo Forestale Carabinieri di Airola, al Comando Provinciale Guardia di Finanza, alla Tenenza Guardia di Finanza di Montesarchio, al Servizio della Polizia Municipale di Airola, al Dirigente Scolastico Regionale e Provinciale, alla Dirigenza Scolastica di Airola, ai Parroci di Airola, alla Regione, alla Provincia, all'ANCI Campania, ai Comuni limitrofi, ed è pubblicata all' Albo on line e sulla home page del sito istituzionale del Comune di Airola.

La Polizia Municipale è incaricata della esecuzione della presente Ordinanza;

Le Forze dell'Ordine sono invitate a collaborare con la Polizia Municipale onde garantire il rispetto della presente Ordinanza, oltre che il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di contrasto alla diffusione del Covid 19;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regione Campania nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

IL SINDACO

MICHELE NAPOLETANO